

Fondazione Bellelli – Contarelli

Correggio

STATUTO

Art. 1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE

1. L'ente denominato "Fondazione Bellelli – Contarelli" deriva dalla fusione dei seguenti ENTI, approvata con deliberazione del Consiglio regionale dell'EMILIA ROMAGNA n. 1140 del 26.05.1999.
 - a. Orfanotrofo maschile Antonio Bellelli, fondato da Giuseppina Bellelli con testamento in data 2 Giugno 1909 ed eretto in ente morale con R.D. 17 Settembre 1910;
 - b. Ospizio S. Maria della Misericordia, traente origine dall'omonima Confraternita sorta nel 1300;
 - c. Conservatorio Contarelli, fondato da Caterina Contarelli con testamento in data 3 Novembre 1831, non eretto esplicitamente in E. M. ma sempre considerato tale.
2. L'ente, già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ha sede nel Comune di Correggio ed ha conseguito personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del C.C. con decreto del Presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna che approva il seguente statuto.

Art. 2 – SETTORI E MODALITA' DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

1. La Fondazione opera a favore di ragazzi e giovani residenti nel Comune di Correggio e nei Comuni limitrofi, offrendo loro interventi finalizzati all'acquisizione e al consolidamento di autonomie personali ed alla prevenzione di situazioni di rischio.
2. Detti interventi sono attuati, in particolare mediante:
 - a. la messa a disposizione di spazi e di occasioni di aggregazione sociale e di crescita culturale;
 - b. il sostegno per il compimento di percorsi educativi e formativi;
 - c. iniziative tese a favorire la scolarizzazione, anche attraverso la messa a disposizione di strutture ad uso scolastico.
3. Ai fini di cui sopra, la fondazione può convenzionarsi con altri Enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro.
4. Le attività della Fondazione si ispirano ai valori della religione cattolica, al rispetto assoluto della persona e della rigorosa professionalità degli operatori.
5. La Fondazione favorisce in modo particolare la fruizione delle attività di cui sopra alle situazioni che presentano condizioni di disagio familiare o personale.

Art. 3 – RISORSE

1. La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante:
 - a. l'utilizzazione del proprio patrimonio e delle relative rendite: il patrimonio solo per investimenti patrimoniali immobili o mobili, le rendite anche a copertura di spese di gestione.
 - b. il contributo dei Comuni e di altri Enti pubblici.
 - c. le rette o contributi delle persone che usufruiscono dei servizi dell'Ente.

- d. proventi vari quali oblazioni destinate ad immediata erogazione, ecc..

Art. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Le modalità di ammissione alle attività sono stabilite nell'apposito regolamento interno.

Art. 5 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da:
 - a. il Vescovo di Reggio Emilia o suo rappresentante;
 - b. il Parroco pro – tempore di Correggio o suo rappresentante;
 - c. un membro nominato dal Comune di Correggio.
2. Presidente è il Vescovo o il suo rappresentante.
3. Il Vescovo di Reggio Emilia e il parroco di Correggio comunicano la propria disponibilità a partecipare personalmente all'amministrazione della Fondazione ovvero effettuano la nomina di un proprio rappresentante.
4. Il membro di nomina comunale e gli eventuali rappresentanti del Vescovo di Reggio Emilia o del Parroco di Correggio restano in carica quattro anni, scadono contemporaneamente e possono essere riconfermati senza interruzioni.
5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
6. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, per attività da loro svolta, non percepiscono nessun compenso salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, ivi compresi quelli per la gestione del patrimonio e per gli atti di disposizione dei beni immobili.

Art. 7 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentazione della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Inoltre il Presidente:
 - a. convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, e lo presiede;
 - b. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le Autorità tutorie;
 - c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone nel tempo più breve al Consiglio per la ratifica;
 - e. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

3. Le funzioni di cui al precedente punto 2) sono attribuite anche ad un Consigliere nominato dal CDA, in caso di mancanza o impedimento del Presidente.
Il Consigliere suddetto assume la carica di Vice – Presidente.

Art. 8 – RIUNIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da due consiglieri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto – che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione – contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri intervenuti. In caso di parità la proposta di delibera è rinviata.

Art. 10 – VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti dal Segretario Verbalizzante, e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 11 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da altri 10 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Comitato Esecutivo sono demandate iniziative volte a favorire la scolarizzazione e, conseguentemente, la gestione finanziaria delle stesse.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce di norma a scadenza mensile.
4. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce e approva il conto consecutivo entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 13 – PAGAMENTI

1. I pagamenti sono disposti a firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Vice Presidente, secondo le modalità previste dal precedente art. 7.
2. Il servizio di Tesoreria e di cassa sarà espletato da una Azienda di Credito.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza, nonché le disposizioni degli art. 12 e segg. del C.C.